

OGGETTO: **OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LE FERIE MATURATE NELL'ANNO 2015 E NON ANCORA GODUTE**

Scade il 30 giugno 2017 il termine impositivo per le ferie maturate e non ancora godute relative all'anno 2015.

Come noto, la modifica introdotta alla disciplina delle ferie dall'art. 10 del d.lgs. 66/2003 non influisce sull'adempimento contributivo relativo a quelle maturate e non godute (si veda API INDUSTRIA NOTIZIE n. 21/2003 e, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2016).

Per tale motivo rimangono valide le ragioni che hanno fondato la previsione di appositi meccanismi per l'assolvimento dell'onere contributivo sul compenso per le ferie non godute, prima tra tutte quella che prevede il rispetto dell'obbligo contributivo in base al principio di competenza.

Pertanto, a prescindere dall'effettiva erogazione del compenso per ferie non godute, l'obbligo contributivo sorgerà in base ai criteri enunciati con le circolari INPS n. 186/1999 e n. 15/2002 (API INDUSTRIA NOTIZIE 18/2004).

Di conseguenza, ai fini contributivi non si pone il problema di dover distinguere fra ferie maturate prima del 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del d.lgs. 66/2003) e ferie maturate successivamente, in quanto in entrambi i casi continua ad applicarsi il principio di competenza ampiamente illustrato dall'Istituto di previdenza.

Per completezza ricordiamo che, in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali e/o accordi individuali (con ogni singolo dipendente), l'INPS colloca la scadenza del momento impositivo al termine del 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie (circolare n. 186 del 7 ottobre 1999 - API INDUSTRIA NOTIZIE 22/1999).

Le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per gestire l'adempimento contributivo in questione sono contenute nel punto 5 della circolare INPS n. 237 del 30 dicembre 2016, pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2017.